

# COMUNE DI CIAMPINO – CARTE DI IDENTITA'

## PAESI OVE È CONSENTITO L'INGRESSO CON LA CARTA D'IDENTITÀ

ALBANIA  
AUSTRIA  
BELGIO  
BOSNIA ERZEGOVINA  
BULGARIA  
REPUBBLICA CECA  
CIPRO  
CROAZIA  
DANIMARCA  
EGITTO  
ESTONIA  
FINLANDIA  
FRANCIA  
GERMANIA  
GRAN BRETAGNA  
GRECIA  
IRLANDA  
ISLANDA  
LETTONIA  
LIECHTENSTEIN  
LITUANIA  
LUSSEMBURGO  
MACEDONIA  
MAROCCO  
MALTA  
MONACO  
MONTENEGRO  
NORVEGIA  
OLANDA  
POLONIA  
PORTOGALLO  
ROMANIA  
SERBIA  
SLOVACCHIA  
GIBILTERRA  
SLOVENIA  
SPAGNA  
SVEZIA  
SVIZZERA  
TUNISIA  
TURCHIA  
UNGHERIA

**ALBANIA - BULGARIA – ROMANIA – MONTENEGRO:** *per un soggiorno massimo di 90 giorni.*

**EGITTO:** *solo per turismo; il documento deve avere una validità residua di più di sei mesi; munirsi anche di una foto per il visto.*

**MAROCCO e TUNISIA:** *solo per viaggi organizzati*

**TURCHIA:** *Solo per coloro che:*

- *entrano in Turchia attraverso le frontiere per via aerea e marittima;*

- *entrano in Turchia dal confine greco e bulgaro per via terra e per via ferroviaria*

**MACEDONIA:** *il documento deve avere una validità residua di più di sei mesi.*

Poiché in alcuni paesi sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento della carta d'identità cartacea rinnovata con timbro di proroga, o della carta d'identità elettronica rinnovata con certificato di proroga del comune, si consiglia vivamente, chi disponesse di tali documenti, di munirsi di nuova carta d'identità, o di consultare il sito del ministero degli esteri [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it) sempre aggiornato su tali problematiche.

## **CARTA DI IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO**

La carta di identità viene rilasciata a tutti i cittadini anche di minore età.

Il cittadino italiano che intenda giovare dell'equipollenza della carta di identità con il passaporto, richiedendo un documento valido per l'espatrio, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 3 della Legge 1185/1967, che qui sotto vengono indicate.

Per i figli minori, gli esercenti la potestà genitoriale dovranno entrambi dichiarare il loro assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio. Sul retro della carta possono essere inseriti i nomi dei genitori o del tutore. Fino al compimento dei 14 anni i minori che espatriano devono essere accompagnati da uno dei genitori o dal tutore. Se sono accompagnati da persona diversa è necessario che venga compilata in Questura una specifica dichiarazione di assenso con i dati dell'accompagnatore.

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori potranno viaggiare all'estero solo se muniti di un proprio documento di identità personale valido per l'espatrio (passaporto o carta di identità).

LEGGE 21/11/1967, n. 1185 - Norme sui passaporti. - Art. 3.

Non possono ottenere il passaporto:

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio
- d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempre che' la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

